

TUTELA DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA - PERIODI PROTETTI
CONVALIDA DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

(Art. 55 co 4 D.Lgs 151/2001)

➤ **LAVORATORI LE CUI DIMISSIONI e RISOLUZIONI CONSENSUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO DEVONO ESSERE CONVALIDATE DALL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO:**

1. Lavoratrici in gravidanza
2. Lavoratrici e lavoratori nei primi tre anni
 - a. dalla nascita
 - b. dall'affidamento o dall'adozione

➤ **PREAVVISO**

Non si è tenuti al preavviso se le dimissioni sono presentate:

- a. durante la gravidanza
- b. entro il primo anno dalla nascita o dall' affidamento e/o adozione

➤ **MODALITA' DI RICHIESTA DELLA CONVALIDA**

Per richiedere la convalida occorre presentarsi personalmente negli orari di apertura al pubblico, senza appuntamento, muniti di:

1. Lettera di dimissioni che risulti, in un qualsiasi modo, notificata al datore di lavoro (ad esempio timbro e firma del datore di lavoro sulla lettera, ricevuta p.e.c. o fax etc)
2. Documento di identità/titolo di soggiorno
3. Codice fiscale

Al fine di rendere più celere la procedura di rilascio della convalida, si suggerisce di presentarsi muniti, se possibile, anche di una busta paga recente e dell'indirizzo di p.e.c. del datore di lavoro.

➤ **LAVORATORI DOMESTICI**

Per le dimissioni presentate dai lavoratori domestici assunti direttamente da datori di lavoro privati non è necessaria la convalida

Devono invece essere convalidate le dimissioni dei lavoratori domestici somministrati

➤ **LAVORATORI IN PERIODO DI PROVA**

Nessun lavoratore che si dimetta durante il periodo di prova deve richiedere la convalida delle dimissioni

Si precisa che i lavoratori tenuti a richiedere la convalida delle dimissioni all'Ispettorato del Lavoro NON DEVONO effettuare la procedura di dimissioni on line nè presso i patronati, nè utilizzando il proprio pin dispositivo, né prima della convalida né a convalida avvenuta.